

7.4.1 Corrispettivo a copertura dei costi per la **tenuta a disposizione** **disponibilità** di Stoccaggio Strategico

Lo Stoccaggio Strategico, reso disponibile da STOGIT al fine di garantire la sicurezza del sistema gas in condizioni eccezionali (a titolo non esaustivo, ma semplicemente esplicativo, punte anomale di freddo intenso ovvero riduzioni non preventivate degli approvvigionamenti dall'estero), ai sensi dell'articolo 12, comma 11-bis del Decreto Legislativo 164/00 è **quantitativamente** definito **con cadenza annuale** **annualmente** dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:

- a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
- b) volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

Ai fini della copertura dei costi per la disponibilità di Stoccaggio Strategico, sia in termini di Gas Strategico che di Spazio destinato al Gas Strategico medesimo, STOGIT, ai sensi della Delibera 149/2012/R/gas, applica il corrispettivo CST agli UTENTI Strategico. Le modalità di fatturazione del corrispettivo CST nonché gli obblighi degli UTENTI Strategico sono riportati **nel "Contratto Quadro Strategico", nel "Contratto Applicativo Strategico" e nei relativi allegati, pubblicati sul sito internet di STOGIT. Il modello del "Contratto Quadro Strategico" è riportato nell'allegato 5 al presente capitolo nonché nel "Contratto Applicativo Strategico" e nei relativi allegati, pubblicati sul sito internet di STOGIT.**

7 A5 – MODELLO DEL CONTRATTO QUADRO STRATEGICO – CONTRATTO QUADRO PER IL VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DISPONIBILITA' DI STOCCAGGIO STRATEGICO

Stipulato a Crema (CR) in data _____

tra

STOGIT S.p.A.

con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7,
20097 San Donato Milanese (MI),
capitale sociale 152.205.500 euroSocietà soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.A.
Società con socio unico,Codice Fiscale e Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese di Milano con
n° 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445,
qui di seguito denominata "Stogit" o "Società"

e

_____ S.p.A. / S.r.l.

con sede legale in _____,

capitale sociale sottoscritto e versato di _____,

Codice Fiscale _____, Partita IVA _____,

numero di iscrizione al Registro Imprese di _____ n° _____,

R.E.A. _____ n° _____

Codice Accisa _____

rappresentata da _____

nella sua qualità di _____

qui di seguito denominata "UTENTE Strategico",

di seguito singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

**Articolo 1
DEFINIZIONI**

1.1 "Contratto Applicativo", redatto come da modello pubblicato sul sito internet di STOGIT e Allegato 5 al Capitolo 7 del Codice di Stoccaggio "Versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di Stoccaggio Strategico" "Contratto Quadro" sono definiti ed intesi nel loro complesso ed unitariamente come "Contratto". L' UTENTE Strategico sottoscrive il

Contratto Applicativo e sigla e data ogni pagina del Contratto Quadro a mezzo di procuratore dotato di ogni opportuno potere.

1.2 Per “Stoccaggio Strategico” si intende quello così definito all’art. 2, comma 1, lett. hh) del D. Lgs. n. 164/2000 (c.d. “Decreto Letta”).

1.3 Ai fini del Contratto, si intende per UTENTE Strategico, in armonia con l’art. 12, comma 11-bis, D. Lgs. n. 164/2000 e con l’art. 1, comma 1, D.M. 29 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012; di seguito, DM MSE), un soggetto (i.e., impresa) importatore di gas naturale prodotto fuori dall’Italia, e quindi sia in Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) che in Paesi che a quest’ultima non appartengano, ovvero un soggetto (i.e., impresa) titolare di concessione di coltivazione di gas naturale (e quindi produttore) in Italia, tenuto peraltro conto che la produzione di gas naturale ottenuta in Italia rilevante ai fini dell’oggetto del Contratto è quella assoggettata all’aliquota di prodotto di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 625/1996.

1.4 In ottemperanza all’art. 12, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 164/2000, l’ UTENTE Strategico specifica, all’atto della sottoscrizione del Contratto Applicativo, sotto la sua responsabilità di essere:

“Produttore di gas sul territorio nazionale” godendo della titolarità/contitolarità delle concessioni di coltivazione specificate nell’Allegato 1, nel quale, accanto a ciascuna di dette concessioni sono specificate le rispettive date di decorrenza e di scadenza, nonché la stima dei quantitativi di gas naturale che si intende produrre, al netto della relativa franchigia (ripartita uniformemente su base mensile), in un Anno Termico cui si riferisca il Contratto (1 aprile -31 marzo)

e/o

“Importatore di gas in Italia” attraverso gli “entry point” indicati nell’Allegato 1, nel quale, accanto a ciascun “entry point”, sia esso un gasdotto o un impianto di rigassificazione, viene specificata una stima del quantitativo di gas naturale che si intende importare in un Anno Termico cui si riferisca il Contratto (1 aprile -31 marzo).

In caso di omissioni o di dichiarazioni inveritiere da parte di un UTENTE Strategico circa la sua natura ovvero il numero di “entry points” di cui si avvale o di concessioni di coltivazione in essere, ovvero per altre gravi mancanze relative all’Allegato 1, STOGIT si riserva la facoltà di darne notizia al MSE ed all’AEEG.

1.5 L’ UTENTE Strategico entro il 23 febbraio di ogni anno recapita a STOGIT con le necessarie sottoscrizioni e in formato PDF il nuovo Contratto Applicativo e il nuovo Allegato 1, a valere per il periodo 1 aprile – 31 marzo successivo, tramite e-mail all’indirizzo conferimento@stogit.it e in originale, debitamente compilato, siglato e sottoscritto, a mezzo Racc. AR. ~~Qualora, rispetto alla precedente edizione del Contratto Quadro e/o del Contratto Applicativo, applicabili al rapporto in scadenza, siano intervenute modificazioni, l’ UTENTE Strategico, dopo aver “scaricato” i relativi esemplari aggiornati dal sito internet di STOGIT, recapita a STOGIT entro la stessa data l’intera documentazione contrattuale nella nuova formulazione, debitamente compilata, siglata, e sottoscritta, da proprio procuratore abilitato; lo stesso varrà anche per il caso di modificazione dell’Allegato 1.~~ STOGIT si riserva la possibilità di verificare l’attendibilità dei dati pervenuti attraverso confronto con MSE.

1.6 L’ UTENTE Strategico conferma, con la sottoscrizione del Contratto Applicativo, di essere impresa del settore del gas naturale (produttore e/o importatore e “trader”) e di possedere le conoscenze tecniche, finanziarie e giuridico-regolamentari per comprendere nella loro portata, singola e complessiva, ed assolvere con tempestività e completezza gli obblighi derivanti dal Contratto.

E’ fatto onere all’ UTENTE Strategico di tenersi costantemente informato delle variazioni del contesto legislativo e regolamentare afferente il Contratto, senza poter giustificare eventuali proprie inadempienze con la mancata, o parziale, conoscenza di detto contesto.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

1.7 Per i termini utilizzati in maiuscolo nel Contratto, in caso non siano in esso definiti, si farà riferimento al Codice di Stoccaggio ovvero alle norme legislative e regolamentari che disciplinano lo stoccaggio di gas naturale e in particolare a quelle relative allo Stoccaggio Strategico.

1.8 E' UTENTE Strategico, e come tale chiamato a porre tempestivamente in essere quanto previsto al successivo all'art. 3.1 del Contratto Quadro, chiunque si trovi almeno in una delle due posizioni qui individuate all'art. 1.4

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO; CORRISPETTIVO

2.1 In ottemperanza con quanto stabilito dall'art. 12, commi 11-bis ed 11-ter, D. Legs. n. 164/2000 e dall'art. 1, comma 1, DM MSE, tramite il proprio sistema integrato di stoccaggio (quale definito nel Codice di Stoccaggio) STOGIT mette a disposizione lo Stoccaggio Strategico di gas naturale (denominato per brevità, SSS) per contribuire a garantire la sicurezza del Paese in tema di disponibilità di gas naturale per gli usi industriali, civili e di produzione di elettricità da fonte termoelettrica e quindi sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del "sistema Paese", a fronte di ciò ricevendo dai soggetti produttori ed importatori di gas naturale meglio definiti nel predetto art. 12, comma 11-bis (di seguito, cumulativamente, Utenti) un compenso basato su una tariffa unitaria predeterminata dalle competenti autorità.

2.2 In particolare, la tariffa unitaria, variata annualmente, dovuta da un UTENTE Strategico è quella di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 29 marzo 2012, moltiplicata per i volumi di gas importato (anche attraverso terminali di rigassificazione) ovvero prodotto ed assoggettato all'aliquota di cui al precedente art. 1.3, e meglio definita all'articolo 8bis, comma 1, dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 119/10 (come modificata da ultimo con la Delibera 149/2012/R/gas) quale corrispettivo unitario variabile C_{ST} (di seguito C_{ST}).

2.3 Il C_{ST} è determinato dall'AEEG (al netto dell'IVA) per ciascun anno solare e viene applicato da STOGIT ai sensi dell'articolo 8bis, comma 2, della sopraccitata Delibera ARG/gas 119/10. In ragione della validità annuale del predetto parametro (in corrispondenza dell'anno solare), un Contratto può essere sottoposto per uno o più mesi all'applicazione di diversi valori del C_{ST} . L'applicazione dei diversi valori del C_{ST} segue le determinazioni adottate sul tema dall'AEEG, cui Stogit dà tempestiva, e se del caso retroattiva, applicazione.

2.4 Per il periodo 1 aprile 2012-31 dicembre 2012, il C_{ST} è stato pari a 0,000865 Euro/Smc, al netto dell'IVA.

Per l'anno solare 2013 il predetto C_{ST} è stato stabilito, nella Tabella I, allegata alla Delibera n. 313/2012/R/gas, in Euro 0,000950 Euro/Smc.

Articolo 3

**EFFICACIA E DURATA; STIPULAZIONE IN CORSO DI ANNO DELLO STOCCAGGIO;
CONTRATTI CON DECORRENZA O DURATA INFRA-ANNUALE**

3.1 In qualsiasi momento di un Anno Termico, chiunque acquisisca (ovvero riacquisisca) la qualifica di UTENTE Strategico (quale derivante dalla sussistenza di una o entrambe le condizioni di cui all'art. 1.4), è tenuto a comunicare la propria condizione a STOGIT con la massima tempestività ed a fornire la propria disponibilità per la rapida sottoscrizione di un Contratto Applicativo corrispondente per durata alle sue esigenze od altrimenti con durata fino alla scadenza di un Anno Termico. Nella comunicazione il neo UTENTE Strategico chiarirà se acquisisca la

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

qualifica di “produttore di gas sul territorio nazionale” e/o quella di “importatore di gas in Italia” attraverso il recapito dell’Allegato 1 opportunamente compilato.

3.2 Per ciascun Anno Termico, il Contratto prende efficacia dal primo Giorno Gas del mese successivo all’invio da parte dell’ UTENTE Strategico a STOGIT del Contratto **Applicativo** debitamente sottoscritto, purché l’invio avvenga non oltre il giorno 23 di un mese, e scade l’ultimo Giorno Gas del medesimo anno termico (di seguito, Anno Termico o A.T.).

3.3 In vista della scadenza annuale, l’ UTENTE Strategico recapiterà a STOGIT, seguendo quanto previsto all’art. 1.5, il Contratto Applicativo e il nuovo Allegato 1 (~~così come, siglata e datata in ogni pagina, l’edizione del Contratto Quadro a quel momento in vigore~~), debitamente compilati e sottoscritti da procuratore con gli opportuni poteri, non oltre il 23 febbraio; salvo che l’UTENTE **Strategico** non sia in regola con i pagamenti dovuti per l’ A.T. in scadenza o non abbia entro detta scadenza sanato le precedenti inadempienze, per capitale ed interessi, il nuovo Contratto avrà efficacia per un ulteriore Anno Termico (ovvero, a richiesta espressa dell’UTENTE **Strategico**, per un periodo inferiore).

3.4 Fermo quanto previsto all’art. 3.1, ed il conseguente obbligo di tempestiva stipulazione del Contratto **Applicativo** per chi divenga UTENTE Strategico, nel caso in cui un UTENTE Strategico perda in via temporanea i requisiti di cui all’art 1.4 potrà, ma non dovrà, recedere dal Contratto in quel momento in corso, in quanto nessun addebito verrà effettuato in caso di mancata produzione e/o importazione di gas naturale.

In ogni caso, qualora sia interessato a porre formale termine al rapporto contrattuale, l’ UTENTE Strategico, ferma l’assenza di addebiti in caso di mancata produzione e/o importazione, farà pervenire a STOGIT una comunicazione di recesso senza oneri dal Contratto con effetto a far data dal primo Giorno Gas successivo a quello in cui tale perdita di requisiti inizi ad operare.

Qualora la perdita dei requisiti di cui all’art. 1.4 intervenga in prossimità della scadenza di un Anno Termico e l’ UTENTE Strategico non sia in condizione di stipulare il Contratto **Applicativo** per l’A.T. da iniziare, recapiterà entro il giorno 23 del mese antecedente quello in cui inizi il nuovo Anno Termico una formale comunicazione a STOGIT in tal senso.

STOGIT si riserva di verificare con ogni opportuna modalità l’attendibilità delle dichiarazioni di recesso da un Contratto in corso o di disinteresse alla stipulazione di un Contratto **Applicativo** per il nuovo A.T. e, all’esito, in caso di dichiarazioni inveritiere, di darne tra l’altro notizia a MSE ed AEEG per ogni consequenziale provvedimento.

Il recesso non fa venir meno gli obblighi di pagamento incombenti sull’ UTENTE Strategico, quand’anche la loro scadenza intervenga dopo la data di efficacia del recesso medesimo.

3.5 Ai fini dell’entrata in vigore o della scadenza di un Contratto, non rileva se il giorno interessato sia lavorativo, ovvero festivo.

Articolo 4**VICENDE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

4.1 La cessione della posizione contrattuale dell’ UTENTE Strategico nel Contratto (anche a seguito di operazioni societarie quali, a titolo di mera esemplificazione, dichiaratamente non esaustiva, cessione di ramo aziendale ovvero fusione per incorporazione o scissione) ad un soggetto diverso, anche se utente del SSS in forza di altro vigente contratto con STOGIT, viene parimenti comunicata in forma scritta a STOGIT, entro il giorno 23 del mese antecedente il mese da cui sarà efficace la cessione, con preciso riferimento alle attività del cessionario e, in generale, del dante causa, rilevanti ai fini del SSS, nelle quali detto subentro avvenga.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

La comunicazione, controfirmata dal soggetto cessionario, descriverà la natura e la data di decorrenza dell'operazione e fornirà ogni estremo identificativo utile del nuovo UTENTE Strategico (sede legale, denominazione societaria, C.F., Partita IVA, REA, identità del rappresentante legale, estremi delle persone di riferimento ai fini delle comunicazioni previste in o richieste dal Contratto e relativi identificativi di fax e casella mail).

4.2 Nelle more della sua durata, un Contratto si intenderà automaticamente variato ex art. 1339 c.c. in forza della sopravvenienza di norme primarie, o secondarie, queste ultime adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'AEEG, e con le modalità e decorrenze previste da chi abbia emanato le disposizioni sopravvenute. STOGIT, in tale ipotesi, darà tempestiva informazione all'UTENTE Strategico della predetta sopravvenienza, eventualmente richiedendo la sottoscrizione della conseguente variazione del testo contrattuale o di un nuovo esemplare del Contratto Applicativo (~~ed, occorrendo, del relativo Contratto Quadro~~), riformulato in ragione della predetta sopravvenienza.

4.3 Per i nuovi UTENTI Strategico STOGIT renderà tempestivamente disponibili nuove edizioni del ~~Contratto Quadro e del~~ Contratto Applicativo e/o dell'Allegato 1 sul proprio sito internet, rimpiazzando così quelle non più vigenti. Tali nuove edizioni saranno identificate secondo il mese di pubblicazione.

All' UTENTE Strategico è fatto obbligo di consultare con regolarità il sito dell'AEEG, quello del MSE, e quello di STOGIT al fine di prendere tempestiva visione di ogni nuovo elemento od informazione afferente il Contratto o le prestazioni in esso regolate e, in definitiva, il SSS.

4.4 L'accesso dell' UTENTE Strategico ad una procedura di liquidazione ovvero ad una procedura di tipo concorsuale, non priva di per sé di efficacia e non costituisce causa di risoluzione espressa del Contratto, sempre che l' UTENTE Strategico non perda i requisiti di cui all'art. 1.4. L' UTENTE Strategico è però tenuto a dare tempestiva formale comunicazione di tale situazione a Stogit, indicando la data di inizio e la natura della procedura, così come gli estremi identificativi del nuovo rappresentante legale e dei nuovi procuratori.

4.5 La variazione annuale del C_{ST} , adottata dall'AEEG con suo provvedimento, viene resa nota dalla medesima con le modalità previste dalla vigente disciplina e non rientra tra i casi che richiedano la nuova sottoscrizione del Contratto Applicativo. Stogit si riserva di renderla nota agli UTENTI Strategico attraverso il proprio sito internet.

Articolo 5**IMPEGNI DELLE PARTI; CRITERI DI FATTURAZIONE**

5.1 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, DM MSE, l' UTENTE Strategico che sia importatore di gas naturale nel Paese recapita mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese M+1, i dati relativi alle importazioni effettuate nel mese M, unitamente alle relative attestazioni doganali, ove rilasciate, ovvero alla relativa attestazione rilasciata dal trasportatore.

Tali dati, attraverso persona a ciò espressamente abilitata, vengono inseriti "on line" tramite l'applicativo "Portale Capacità Stogit", presente sul sito web della Società, ovvero, in caso di mancato funzionamento, inviati via mail all'indirizzo conferimento@stogit.it.

In caso di ritardo nel recapito dei dati di cui sopra, STOGIT si riserva di fatturare all' UTENTE Strategico in base ai dati recepiti ai sensi dell'art 5.4 e, in casi estremi, secondo il disposto dell'art 5.5.

5.2 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, DM MSE, l' UTENTE Strategico che sia importatore di gas naturale nel Paese tramite uno o più terminali di rigassificazione accetta che

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

l'impresa di rigassificazione interessata trasmetta mensilmente, con la stessa scadenza di recapito di cui al precedente art. 5.1, i dati relativi alle importazioni di GNL.

5.3 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5, DM MSE, l'UTENTE Strategico che sia titolare di concessione di coltivazione in Italia trasmette a STOGIT, con le stesse cadenza e modalità di cui al precedente art. 5.1, i dati della produzione mensile di gas naturale assoggettata all'aliquota di cui all'art. 1.3, avendo ripartito mensilmente, in egual misura, il volume di franchigia. Qualora la comunicazione non sia recapitata a STOGIT nel termine del giorno 10 del mese M+1, l'UTENTE Strategico interessato accetta che STOGIT fatturi, per il mese M, quanto emerga dai dati acquisiti secondo il successivo art. 5.4, ovvero, se ciò non sia possibile, attraverso l'Allegato 1 di cui agli articoli 1.4 e 1.5.

5.4 Anche ai fini della verifica di cui all'art. 1, ultimo comma, DM MSE, l'UTENTE Strategico riconosce il diritto di STOGIT di effettuare ogni opportuno accertamento, richiedendo i dati ad esso relativi riferibili ad un gasdotto di importazione o ad una concessione di coltivazione ad esso intestata, presso le imprese di trasporto e/o le imprese di rigassificazione, così come quello di chiedere agli organi istituzionali che effettuano la vigilanza su importazione e produzione di gas naturale di verificare la coerenza tra dati trasmessi da detto UTENTE Strategico e quelli in loro possesso.

5.5 Nei casi di cui ai precedenti 5.1, 5.2 e 5.3, STOGIT, in mancanza di qualsiasi riferimento attendibile e fatto salvo quanto disciplinato nell'art. 5.4, si riserva di fatturare all'UTENTE Strategico quanto risulti dalle proprie migliori stime, avvalendosi dei dati forniti dall'UTENTE Strategico nell'Allegato 1.

5.6 Ai fini del conguaglio : di cui al successivo art. 6.1,

- entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun Anno Termico (denominato X), STOGIT richiede ad ogni UTENTE Strategico la comunicazione trasmette a STOGIT il dettaglio, mese per mese, dei quantitativi effettivamente importati nel precedente anno termico;

- entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun anno solare, STOGIT richiede ad ogni UTENTE Strategico la comunicazione dei quantitativi di gas naturale effettivamente prodotti nel precedente anno solare; e/o importati di gas naturale.

- Il conguaglio è regolato entro la fine del sesto mese successivo il termine ultimo per la comunicazione a Stogit dei quantitativi effettivamente importati e/o prodotti. dell'Anno Termico X+1, ferma restando la. È espressamente conferita facoltà per a STOGIT di compensare eventuali proprie debenze a titolo di conguaglio con qualsiasi altro credito liquido ed esigibile vantato verso lo stesso UTENTE Strategico in essere al momento del conguaglio.

**Articolo 6
FATTURAZIONE**

6.1 STOGIT emette, entro il giorno 25 del mese M+1, la fattura mensile relativa ad un mese M sulla base dei dati acquisiti con le modalità, di cui al precedente art. 5, rendendola disponibile sull'applicativo "Portale Capacità Stogit". In caso di malfunzionamento del Portale predetto, STOGIT recapiterà la fattura in formato PDF ovvero a mezzo fax all'UTENTE Strategico; ogni singola modalità utilizzata farà ciascuna fede agli effetti del Contratto. La spedizione del corrispondente documento cartaceo può pervenire anche in tempo successivo.

Ciascuna fattura sarà emessa con la clausola "Pagamento dariceversi entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura" e potrà essere soggetta a conguaglio ai sensi del precedente art. 5.6 e conterrà il chiarimento "Salvo conguaglio".

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

6.2 In caso di importazioni da più fonti, STOGIT si riserva di emettere unica fattura mensile complessiva per **# ciascun** mese M.

6.3 Il pagamento delle fatture deve pervenire nella sua interezza a cura e spese dell'UTENTE **Strategico**, entro il trentesimo giorno solare (ovvero nel primo giorno lavorativo utile successivo, se il trentesimo giorno sia festivo) dalla data di emissione indicata nella fattura. L'accredito dell'importo dovuto avverrà sul conto bancario di STOGIT indicato in fattura.

Articolo 7**INADEMPIMENTO, TOTALE O PARZIALE, E RITARDATO ADEMPIMENTO DELL'UTENTE **STRATEGICO**; CONSEGUENZE**

7.1 Con riferimento all'obbligo di pagamento delle fatture emesse da STOGIT, in caso di inadempimento, parziale o totale, ovvero di ritardato adempimento, sulle somme rimaste impagate saranno dovuti a STOGIT per ogni giorno di ritardo, senza necessità di diffida o specifica costituzione in mora, ma per il semplice infruttuoso decorso del termine, gli interessi moratori previsti dalla vigente legislazione per gli inadempimenti afferenti i contratti tra imprese (art. 5 D. Legs. n. 231/2002, come vigente alla stipula del Contratto **Applicativo**), e ciò fino all'avvenuta integrale soddisfazione del credito vantato da STOGIT.

7.2 Nessuna contestazione, comunque motivata, sospende o consente di omettere ovvero di ritardare, ovvero di decurtare, il pagamento di una fattura emessa sulla base del Contratto, salvo il caso di manifesto errore di calcolo da parte di Stogit e in tal caso solo previa espressa e motivata contestazione, da pervenire a STOGIT entro e non oltre il termine tassativo del giorno 7 (ovvero il primo giorno lavorativo successivo, se il 7 sia festivo) del mese M+2.

In ogni caso rimarrà dovuto, e da accreditarsi entro la scadenza naturale portata in fattura, l'importo non contestato o comunque non affetto dal manifesto errore di calcolo.

7.3 In caso di inadempimento, o parziale adempimento da parte dell'UTENTE **Strategico** di un obbligo di pagamento, STOGIT ha la facoltà di rivalersi, anche per gli interessi moratori maturati, sulle garanzie prestate dall'UTENTE **Strategico** e/o di esercitare il diritto di ritenzione di cui all'art 7.5.

La mancata tempestiva ricostituzione della garanzia escussa da parte dell'UTENTE **Strategico** comporta, secondo quanto previsto in Contratto, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del medesimo per fatto e colpa grave del medesimo UTENTE **Strategico**.

STOGIT si riserva di informare dell'inadempienza e dell'avvenuta risoluzione le autorità, MSE ed AEEG, che vigilano sul settore per ogni eventuale ulteriore misura.

Nessuna responsabilità sarà ascritta a STOGIT (ed alcuna somma, a titolo risarcitorio ovvero indennitario, o sotto qualunque altro titolo o profilo di ascrivibilità, sarà dovuta da essa, neppure a titolo extracontrattuale, all'UTENTE **Strategico** interessato) per le conseguenze, anche indirette (ad esempio, danno di immagine) di detta risoluzione, quand'anche relative ad altri eventuali rapporti contrattuali dell'UTENTE **Strategico** comunque connessi al Contratto (per mera esemplificazione, contratti di acquisto e/o vendita di gas naturale nei confronti di qualunque controparte, contratto di trasporto con le imprese di trasporto del gas etc.)

7.4 Al fine del soddisfacimento del proprio credito rimasto insoluto, così come per il recupero degli interessi di mora, e salvo il caso dei crediti contestati per asserito manifesto errore di calcolo, STOGIT potrà operare nella maniera ritenuta più opportuna per il pronto soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, potendo tra l'altro anche operare compensazioni tra detto proprio credito ed eventuali propri debiti scaduti ed anche, se già quantificati, da scadere in massimi 30 giorni

successivi alla scadenza non onorata dall'UTENTE Strategico quand'anche riferibili ad altri rapporti contrattuali intercorrenti tra STOGIT e l'UTENTE Strategico medesimo.

7.5 Al fine del soddisfacimento del proprio credito rimasto insoluto, per capitale ed interessi di mora, STOGIT comunica all'UTENTE Strategico il quantitativo di Gas eventualmente presente in stoccaggio che, dalla data di tale comunicazione, non potrà essere utilizzato dall'UTENTE Strategico stesso. Tale quantitativo sarà calcolato in funzione degli importi scaduti e superiori al valore delle garanzie, applicando il prezzo Prit, espresso in Euro/GJ ed arrotondato alla seconda cifra decimale, pari alla media dei prezzi di remunerazione giornalieri di cui all'art 7.4 della Delibera ARG/gas 45/11 del mese precedente a quello in cui avviene la comunicazione di cui alla precedente alinea all'UTENTE Strategico. Decorsi 15 giorni dalla citata comunicazione senza che il pagamento di quanto non coperto dalle garanzie in essere sia avvenuto, STOGIT potrà porre in vendita, tenendo il valore Pritt come base d'asta, un quantitativo di gas naturale corrispondente alla somma intera a suo credito.

Nel caso in cui l'Utente Strategico soddisfi integralmente il credito non coperto prima di tale termine, STOGIT, entro 5 giorni lavorativi dall'estinzione del credito vantato verso l'UTENTE Strategico, renderà nuovamente disponibile il gas precedentemente inutilizzabile, in tutto o in parte.

Sulla somma ottenuta dalla vendita del gas ritenuto STOGIT si soddisferà per il credito vantato per capitale ed interessi di mora maturati, dopo aver previamente detratto Euro 50.000 a recupero delle spese affrontate; eventuali importi residuati dopo l'integrale soddisfazione delle ragioni creditorie di qualsiasi natura da essa vantate verranno restituiti all'UTENTE Strategico inadempiente.

7.6 L'eventuale tolleranza, anche parziale o momentanea, da parte di STOGIT, di inadempienze contrattuali dell'UTENTE Strategico (ad esempio, non tempestivo addebito di interessi di mora o non immediato avvalimento della facoltà di risolvere il Contratto, nei casi in esso previsti) non abiliterà quest'ultimo ad inferire, o in ogni caso a poter utilizzare a proprio scarico, anche parziale, di responsabilità, ovvero a giustificazione di successive inadempienze, anche di diverso tipo, detti atti di tolleranza, non potendo alcuna rinuncia dei diritti di STOGIT avvenire che per espressa dichiarazione formale, debitamente rilasciata da soggetto all'uopo abilitato.

7.7 La scadenza di un pagamento ovvero di un qualsiasi diverso adempimento declinato nel Contratto in un giorno festivo sulla piazza di Milano comporta il rinvio della detta scadenza alla prima data utile non festiva che segua.

Articolo 8

GARANZIA DEL SODDISFACIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI (FIDEIUSSIONE BANCARIA)

8.1 A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali verso STOGIT, all'atto della sottoscrizione del Contratto Applicativo l'UTENTE Strategico presenta:

a) un livello di rating (di seguito "rating minimo"), relativo all'indebitamento di medio e lungo termine, attribuito da Moody's Investor Services oppure Standard & Poor's Corporation pari almeno a:

- Baa3, se attribuito da Moody's Investor Services;

oppure

- BBB-, se attribuito da Standard & Poor's Corporation;

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

L'UTENTE Strategico è tenuto a presentare a STOGIT apposita attestazione, rilasciata da una delle società di rating sopra individuate, comprovante il livello di "rating minimo" assegnato all'UTENTE Strategico medesimo in data non anteriore al 1 febbraio precedente la data di sottoscrizione del Contratto Applicativo stesso.

Qualora il livello di rating assegnato venga ridotto al di sotto del "rating minimo" successivamente alla stipula del Contratto Applicativo, l'UTENTE Strategico è tenuto a recapitare la lettera di garanzia di cui alla successiva lettera b), o la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c), entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

b) qualora il "rating minimo" non sia posseduto dall'utente Strategico ma dal soggetto che ne possieda il controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), quest'ultimo è tenuto a consegnare a STOGIT – contestualmente alla stipula del Contratto Applicativo – una lettera di garanzia rilasciata dal soggetto controllante (secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente capitolo), che esprima l'impegno del controllante stesso a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto dell'UTENTE Strategico, per un importo pari a quello di cui alla successiva lettera c). Nel caso in cui il "rating", posseduto dal soggetto controllante l'UTENTE Strategico, venga ridotto al di sotto del "rating minimo" – successivamente alla stipula del Contratto Applicativo – l'UTENTE Strategico sarà tenuto a consegnare a STOGIT la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

c) nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), l'UTENTE Strategico sarà tenuto a consegnare a STOGIT una garanzia bancaria fideiussoria escutibile a prima domanda scritta, nel testo di cui all'Allegato 2 3, prestata da banca italiana con sua filiale nel territorio nazionale ovvero da filiale italiana di banca con sede legale fuori dal Paese. L'importo della garanzia annuale sarà calcolato per ciascun Anno Termico applicando il corrispettivo di cui al precedente art. 2 ad un terzo dei quantitativi comunicati tramite l'Allegato 1, presentato in fase di sottoscrizione del Contratto Applicativo ed ogni anno aggiornato.

8.2 La garanzia di cui al punto 8.1 valida per il primo Anno Termico sarà consegnata in originale non oltre il 23 marzo precedente l'inizio di detto Anno Termico; per ciascun Anno Termico successivo la nuova garanzia verrà consegnata a STOGIT entro il 10 marzo.

Nel caso in cui nel corso di un Anno Termico STOGIT si avveda che le quantità di gas prodotto e/o importato nei mesi di cui siano disponibili i consuntivi, accresciuta delle quantità stimate in Allegato 1 per la parte residua dell'Anno Termico in corso, hanno superato del 20% la somma delle quantità mensili stimate nell'Allegato 1, essa richiederà all'UTENTE Strategico un incremento dell'importo della garanzia bancaria pari fino ad un terzo dell'importo calcolato come somma di detti consuntivi e delle stime per detta parte residua.

L'UTENTE Strategico provvederà ad integrare la garanzia bancaria consegnando l'originale dell'integrazione, entro e non oltre i trenta giorni solari successivi al ricevimento della richiesta a STOGIT.

8.3 Nel caso in cui l'UTENTE Strategico verifichi che le quantità di gas da esso prodotte e/o importate accresciute delle quantità stimate in Allegato 1 per la parte residua dell'Anno Termico in corso, siano inferiori di almeno il 20% alla somma delle quantità mensili stimate nel predetto Allegato 1, esso potrà chiedere a STOGIT di acconsentire alla riduzione dell'importo della garanzia bancaria ad un terzo dell'importo della somma tra detti consuntivi e le stime per i mesi residui di quell'anno.

Svolta ogni opportuna verifica, STOGIT, comunque nel termine massimo di trenta venti giorni lavorativi solari dal ricevimento della richiesta di diminuzione dell'importo garantito, comunicherà

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

alla banca garante e all'UTENTE Strategico l'avvenuta accettazione di detta richiesta e il nuovo importo garantito, sempre che ne ricorrano i presupposti.

8.4 La mancata consegna dello strumento di garanzia di cui all'art. 8.1 e 8.2 nel termine essenziale pure indicato, ovvero la consegna di una garanzia per un importo inferiore a quello dovuto, costituisce grave inadempimento e comporta la mancata sottoscrizione del Contratto Applicativo da parte di STOGIT e l'assenza di una condizione di efficacia di quest'ultimo.

STOGIT, in tale ipotesi, informa prontamente AEEG ed MSE dell'avvenuta grave inadempienza e della conseguente assenza di una condizione di efficacia del Contratto per ogni conseguenziale provvedimento di rispettiva competenza.

8.5 La garanzia di cui al punto 8.1 ~~fideiussione bancaria prestata secondo il facsimile di cui all'Allegato 2~~ avrà validità dalla data di inizio di efficacia del Contratto ed almeno fino al 31 dicembre ottobre dell'anno successivo a quello di inizio di efficacia del Contratto. In presenza di un nuovo rapporto per un nuovo Anno Termico, l'UTENTE Strategico recapiterà entro la predetta tassativa scadenza una nuova garanzia fideiusseria, con scadenza in armonia con la disciplina qui fissata.

Il mancato rispetto dei termini essenziali sopra descritti costituisce grave inadempimento con la conseguente applicazione della procedura di cui al precedente art. 8.4.

8.6 In caso di escussione parziale ovvero di soddisfazione su parte della garanzia presentata dall'UTENTE Strategico, lo stesso dovrà ricostituire l'importo nell'ammontare originario entro e non oltre il trentesimo giorno di calendario dall'avvenuta comunicazione di escussione da parte di STOGIT.

In mancanza, il Contratto si intenderà definitivamente risolto alla stessa scadenza per grave inadempienza, senza bisogno che STOGIT produca e comunichi diffide o minacci la risoluzione, essendo sufficiente la semplice infruttuosa scadenza del termine.

8.7 Nei casi di risoluzione del Contratto previsti nel presente articolo, come in generale per tutti gli altri casi analoghi disciplinati di cessazione anticipata dell'efficacia del Contratto per inadempienze dell'UTENTE Strategico, STOGIT mantiene la facoltà di dare formale comunicazione di quanto occorso all'AEEG ed al MSE, che potranno adottare le misure ritenute più opportune.

8.8 L'UTENTE Strategico, regolare nei pagamenti secondo quanto definito di seguito, ha la facoltà di estendere la validità della garanzia di cui al precedente articolo 8.1, lettere b) e c), per un ulteriore Anno Termico, consegnando in tempo utile una dichiarazione di estensione, sottoscritta dalla banca garante a mezzo di soggetto all'uopo abilitato, secondo il modello riportato nell'Allegato 4 in armonia con l'importo minimo calcolato applicando il corrispettivo di cui al precedente art. 2 ad un terzo dei quantitativi comunicati tramite l'Allegato 1, presentato in fase di sottoscrizione del Contratto Applicativo per il nuovo Anno Termico. Nei casi in cui sia maggiore l'importo della garanzia del Contratto in essere, tale importo potrà essere adeguato al nuovo Contratto successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto precedente. Tale dichiarazione dovrà essere recapitata in originale entro il termine per la consegna delle garanzie. In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

La dichiarazione sarà ritenuta accettabile solo laddove sarà verificata la regolarità dei pagamenti da parte dell'UTENTE Strategico. Tale regolarità sarà valutata entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti e l'UTENTE Strategico sarà considerato regolare, al fine di poter prorogare la validità della garanzia, qualora eventuali ritardi nei pagamenti relativi ad importo fatturati nel medesimo periodo (IVA compresa se prevista) non superino il 10% dell'importo complessivamente fatturato. Alla determinazione degli importi pagati in ritardo concorreranno anche eventuali fatture scadute ed impagate alla data della verifica.

La verifica di regolarità dei pagamenti non sarà applicabile in relazione ai nuovi UTENTI Strategico ovvero laddove il versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di Stoccaggio Strategico sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Articolo 9

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

9.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

9.2 Per ogni controversia inerente o comunque connessa con l'interpretazione, esecuzione, inesecuzione (totale o parziale, anche per ritardo) e risoluzione del Contratto è competente in via esclusiva il foro di Milano, con esclusione espressa di ogni altro foro eventualmente concorrente. L'insorgere di una controversia, così come l'accesso ad una procedura di liquidazione, non comporta sospensione dei termini di scadenza per i pagamenti dovuti dall'UTENTE Strategico.

Articolo 10

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

10.1 L'UTENTE Strategico dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del D.Legs. n. 231/2001, nonché di aver preso visione del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico, elaborato da STOGIT in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Modello 231 è disponibile sul sito internet di STOGIT. In ogni momento, l'UTENTE Strategico avrà inoltre facoltà di richiedere a STOGIT la consegna di copia cartacea.

Articolo 11

ANTIRICICLAGGIO

11.1 STOGIT dichiara di osservare i principi di cui al D. Leggs. n. 231/2007, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del predetto D.Leggs. n. 231/2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al D. Leggs. n. 109/2007.

L'UTENTE Strategico dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al D. Leggs. n. 231/2007.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

~~11.2 L'UTENTE Strategico dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del Contratto.~~

~~11.3 Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale, ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'UTENTE Strategico, costituisce grave inadempimento al Contratto.~~

~~11.4 Conseguentemente, a STOGIT è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p., a carico del rappresentante legale dell'UTENTE Strategico (ovvero di un suo organo apicale) e/o di applicazione all'UTENTE Strategico di sanzioni amministrative ex D. Legs. n. 231/2001 in conseguenza dei fatti delittuosi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al D. Legs. n. 231/2007. L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di STOGIT il diritto di addebitare all'UTENTE Strategico tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del Contratto.~~

Articolo 102**ASSENZA DI INTERMEDIARI; NON DEBENZA DI COMPENSI A TERZI**

~~112.1 Le Parti dichiarano, ciascuna per ciò che la concerne, di avere stipulato il Contratto Applicativo direttamente tra loro, attraverso l'operato di propri dipendenti, senza ricorso, anche temporaneo ovvero parziale, all'ausilio di agenti ovvero intermediari di qualsiasi specie o tipologia e che pertanto nessun beneficio, compenso, provvigione, rimborso spese od emolumento in genere può risultare in alcun modo dovuto a terzi di qualsiasi natura e tipologia per causa o nell'occasione della stipulazione.~~

Articolo 113**DISPOSIZIONI FINALI**

~~123.1 L'UTENTE Strategico si impegna a fornire puntualmente a STOGIT tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del Contratto.~~

~~A questo riguardo l'UTENTE Strategico dà atto di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Legs n. 196/2003 in ordine al conferimento dei propri dati personali a STOGIT ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta STOGIT~~

~~123.2 L'Allegato 1, predisposto nella sua struttura generale e completato con i dati rilevanti ai fini del Contratto a cura e sotto responsabilità dell'UTENTE Strategico, e da quest'ultimo datato e sottoscritto, forma parte integrante e sostanziale del Contratto, così come l'Allegato 2 (testo standard della lettera di garanzia), l'Allegato 3 (testo standard della garanzia bancaria escutibile a prima richiesta scritta) e l'Allegato 4 (testo standard dell'estensione del periodo di validità della garanzia bancaria/lettera di garanzia).~~

— Utente

ALLEGATO 2 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DI STOCCAGGIO STRATEGICO. MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA**[CARTA INTESATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE]**

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: Lettera di garanzia

Il/La _____ [Soggetto Controllante], con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. _____, (di seguito denominato "Garante"), in persona di _____ nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. _____ (di seguito "UTENTE Strategico") è controllata dal Garante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- l'Utente Strategico ha stipulato con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT") un contratto per il versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di stoccaggio strategico (di seguito "Contratto Applicativo"), pubblicato sul sito internet di STOGIT;
- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Utente Strategico in forza del Contratto Applicativo e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico 20.../20..., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto all'Allegato 5 al Capitolo 7 del Codice di Stoccaggio (di seguito "Codice").

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. il Garante dichiara di possedere il "rating minimo" indicato nell'Allegato 5 al Capitolo 7 del Codice, come da attestazione allegata;
2. il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE Strategico, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro
(Euro...../.....);

3. il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
4. La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 2.
5. La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto Applicativo fino alla sua restituzione all'UTENTE Strategico da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell'UTENTE Strategico di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di inizio di efficacia del Contratto Applicativo (31 dicembre 20..)
6. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Garante dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 2) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 4) modalità di escussione, 5) validità della garanzia, 6) Foro competente.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

ALLEGATO 3 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DI STOCCAGGIO STRATEGICO. MODELLO DI GARANZIA BANCARIA**[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]**

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: Garanzia bancaria n° _____

Il/La _____ [Istituto bancario emittente], con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. _____ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. _____ (di seguito "UTENTE Strategico") ha stipulato con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT") un contratto per il versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di stoccaggio strategico (di seguito "Contratto Applicativo"), pubblicato sul sito internet di STOGIT;
- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Utente Strategico in forza del Contratto Applicativo e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE Strategico e STOGIT nel corso dell'Anno Termico 20.../20..., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto all'Allegato 5 al Capitolo 7 del Codice di Stoccaggio (di seguito "Codice").

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE Strategico, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....);

Codice di Stoccaggio

Capitolo 7 – Allegato 5

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

- 2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.
- 4) La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto Applicativo fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell'UTENTE Strategico di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di inizio di efficacia del Contratto Strategico (31 dicembre 20..)
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

[Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 4) validità della garanzia , 5) Foro competente.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

[Istituto bancario emittente]

ALLEGATO 4 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DI STOCCAGGIO STRATEGICO. MODELLO DI LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA BANCARIA/LETTERA DI GARANZIA

carta intestata dell'istituto bancario

.....(luogo emissione), li.....(giorno/mese/anno)

Spett.le
Stogit S.p.A.
Via Libero Comune 5
26013 CREMA (CR)

Oggetto: Estensione periodo di validità della Garanzia bancaria/Lettera di Garanzia n° _____ da noi emessa in data _____ a favore STOGIT S.p.A. per €. _____ (_____) nell'interesse della società _____ (UTENTE Strategico)_____ con sede in _____ via _____ C.F. _____ Partita IVA _____ a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto per il versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di Stoccaggio Strategico (di seguito "Contratto Applicativo").

Con riferimento alla Garanzia bancaria / Lettera di Garanzia in oggetto con la presente dichiariamo, a seguito della richiesta del nostro Cliente _____, che detta garanzia bancaria / lettera di garanzia è da intendersi ora valida ed operante anche a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto Applicativo, relative all'Anno Termico 20__-20__ e conseguentemente la validità della garanzia/lettera di garanzia viene prorogata fino al 31 ottobre successivo al termine dell'Anno Termico 20__ - 20__ (31 ottobre 20..)

A tal fine si conferma l'importo garantito pari a Euro (Euro/...),

Ovvero

A tal fine si incrementa l'importo garantito della stessa da Euro (Euro/...) a Euro (Euro/...).

Ovvero

A tal fine si riduce l'importo garantito della stessa da Euro (Euro/...) a Euro (Euro/...).

L'effettiva operatività della riduzione è soggetta ad accettazione da parte di STOGIT tramite restituzione di copia delle presente controfirmata.

Codice di Stoccaggio

Capitolo 7 – Allegato 5

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

Restano ferme ed invariate tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell'atto di garanzia bancaria / lettera di garanzia originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e parte integrante.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA